

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per la modifica degli art. 32c e 68 della Legge tributaria "Liberalità - Saniamo l'illegalità e fermiamo la discriminazione delle iniziative private per scopo pubblico o di utilità pubblica"

del 7 maggio 2018

INDICE

1. RIASSUNTO E RETROSCENA	1
2. QUADRO LEGALE	4
2.1 SISTEMATICA FISCALE	4
2.2 INCOMPATIBILITÀ DELLA PROPOSTA DEL M7046 CON LA LAID.....	5
3. GIURISPRUDENZA E PRASSI AMMINISTRATIVA.....	6
3.1 ALLINEAMENTO TRA LIFD, LAID E LT	6
3.2 PRESUPPOSTI GENERALI.....	7
3.3 PRESUPPOSTI IN CASO DI UTILITÀ PUBBLICA	8
3.4 PRESUPPOSTI IN CASO DI SCOPO PUBBLICO	9
4. LOTTA AGLI ABUSI E ALL'ELUSIONE D'IMPOSTA	10
5. AMBITI TOCCATI E SVILUPPI A TENDERE	11
6. TESTIMONIANZA PERSONALE DEI DEPUTATI IN GRAN CONSIGLIO.....	12
6.1 LEGA DEI TICINESI.....	12
6.2 PARTITO LIBERALE RADICALE	13
6.3 PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO	13
6.4 PARTITO SOCIALISTA	13
6.5 I VERDI.....	14
6.6 LA DESTRA	14
6.7 MOVIMENTO PER IL SOCIALISMO – PARTITO COMUNISTA.....	14
6.8 MONTAGNA VIVA.....	14
7. CONCLUSIONI.....	14

1. RIASSUNTO E RETROSCENA

La presente iniziativa parlamentare elaborata mira a **sanare la situazione di incompatibilità giuridica tra la Legge tributaria ticinese e la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**¹ con effetto dal 1° gennaio 2016 che si è venuta a instaurare con l'approvazione nella seduta di Gran Consiglio del 2 novembre 2015 del rapporto di maggioranza che ha accolto il disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato nel messaggio n. 7046.

¹ Consultabile su <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900333/index.html>, RS 642.14, in seguito LAID.

Questa iniziativa parlamentare elaborata vuole inoltre **promuovere le iniziative private non controllate dallo Stato che svolgono attività per scopo pubblico o di utilità pubblica** e che per tali ragioni sono soggettivamente esentate dall'imposta sull'utile.

A seguito della decisione granconsigliare del 2 novembre 2015, con effetto dal 1° gennaio 2016 tali iniziative private sono discriminate rispetto a quelle del Cantone, dei Comuni, dei loro stabilimenti o delle persone giuridiche da loro controllate, le cui liberalità possono godere di una maggiore deducibilità fiscale.

In terzo luogo, la presente iniziativa parlamentare elaborata intende **terminare la disparità di trattamento tra contribuenti** che, a parità di scopo pubblico o di utilità pubblica, versano liberalità allo Stato (inteso come il Cantone Ticino o i Comuni) o a enti da esso controllati e i contribuenti che versano liberalità a enti privati non controllati dallo Stato. La disparità di trattamento risulta dalla diversa deducibilità fiscale dei due generi di liberalità.

Riconosciuto che con la decisione del 2 novembre 2015 il Gran Consiglio ha accettato il principio che, ai fini delle imposte dirette cantonali e comunali ticinesi, una liberalità possa essere fiscalmente deducibile nella misura del 50% del reddito o dell'utile imponibile, si propone qui un generale innalzamento al 50% della soglia di deducibilità fiscale delle liberalità. Infatti, soglie generali di minore entità manterrebbero le suddette discriminazioni.

Il tema della promozione di donazioni allo Stato (Confederazione, Cantoni, Comuni e loro stabilimenti) nonché a privati fiscalmente esentati soggettivamente perché perseguono scopo pubblico o di utilità pubblica ha occupato il Gran Consiglio dal 2011. Il 20 giugno di quell'anno, l'allora deputato Christian Vitta (e oggi Consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle finanze e dell'economia) e cofirmatari proposero di innalzare la soglia di deducibilità fiscale delle liberalità dal 10% al 20% del reddito imponibile delle persone fisiche, così che il diritto fiscale cantonale si allineasse a quello federale.

Il 20 agosto 2013 il Consiglio di Stato licenziò il messaggio n. 6839 in cui sostanzialmente accoglieva la richiesta dell'iniziativa e riteneva inoltre opportuno estendere la misura anche alle persone giuridiche. La misura si proponeva altresì di allineare l'importo massimo deducibile per liberalità a enti di pubblica utilità previsto dalla legislazione cantonale a quelli previsti dalla legislazione federale e dall'ordinamento tributario della maggioranza degli altri Cantoni (armonizzazione fiscale verticale e orizzontale).

I rapporti di maggioranza (n. 6839 R1) e di minoranza (n. 6839 R2) datati 15 novembre 2013 unitamente al messaggio governativo, vennero discussi in Gran Consiglio nella seduta del 18 dicembre 2013. La relativa modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 annessa al rapporto di maggioranza della Commissione speciale tributaria fu approvata in modo netto con 53 sì, 21 no e 4 astensioni. Nel contesto di quel dibattito, il deputato Sergio Morisoli presentò una proposta di emendamento che prevedeva un innalzamento della soglia massima deducibile per liberalità a enti di pubblica utilità con sede in Ticino. Nella prima votazione parlamentare tale emendamento ottenne lo stesso numero di voti favorevoli e contrari (40 a 40) mentre nella seconda necessaria votazione fu respinto (46 a 26 con 4 astensioni). A seguito di tale bocciatura, il deputato Sergio Morisoli presentò il giorno stesso l'iniziativa parlamentare generica n. 540 con la quale riproponeva di innalzare la soglia massima delle deducibilità al 50% in caso di liberalità a persone giuridiche con sede in Ticino e al beneficio dell'esenzione in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità.

La Commissione speciale tributaria dibatté della questione nelle sue riunioni del 21 marzo e dell'11 aprile 2014 e preparò due rapporti, uno contrario (redatto dal deputato Matteo Quadranti) e uno sostanzialmente favorevole (redatto dal deputato Michele Foletti) che postulava un aumento generalizzato della soglia massima deducibile al 50% a prescindere dalla sede dell'ente donatario.

La discussione non approdò mai in Parlamento perché l'allora Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia Laura Sadis chiese di poter valutare la questione ed eventualmente avanzare una proposta governativa. La proposta vide quindi la luce prima della fine della scorsa legislatura con la presentazione del messaggio n. 7046 dell'11 febbraio 2015² che si configurò come un controprogetto all'iniziativa del deputato Sergio Morisoli. Al contrario dell'iniziativa parlamentare generica, la nuova proposta del Consiglio di Stato si basava sui seguenti principi:

- una deduzione maggiorata è ammessa solo quando i beneficiari delle liberalità sono il Cantone, i Comuni e i loro stabilimenti, nonché persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità;
- le liberalità vengono analizzate caso per caso dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, e secondo il requisito dell'interesse pubblico rilevante.

Nella seduta del 2 novembre 2015, il Gran Consiglio ha trattato sia l'iniziativa parlamentare generica n. 540 del deputato Sergio Morisoli, mai ritirata, sia il messaggio n. 7046. In relazione al messaggio governativo, il rapporto di maggioranza³ scritto dal deputato Michele Foletti sosteneva la suddetta proposta governativa, mentre il rapporto di minoranza⁴ scritto dal deputato Paolo Pamini, preso atto della nota giuridica della Divisione delle contribuzioni menzionata più sotto che attestava l'incompatibilità giuridica con il diritto fiscale superiore federale, proponeva un generale innalzamento della soglia di deducibilità fiscale delle liberalità dal 20% al 50% indipendentemente dall'ente donatario. Il tenore della proposta descritta nel rapporto di minoranza è ripreso dalla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Per evitare i problemi di incompatibilità giuridica già menzionati sopra e approfonditi nelle pagine che seguono, i deputati Sergio Morisoli e Paolo Pamini (entrambi AreaLiberale - La Destra) proposero degli emendamenti al disegno di legge presentato nel messaggio n. 7046 e sostenuto dal rapporto di maggioranza. In particolare, in un primo emendamento si proponeva un generale innalzamento della soglia di deducibilità dal 20% al 35% del reddito/utile imponibile, anziché fino al 50%. D'altra parte si proponeva come alternativa l'entrata in vigore immediata del disegno di legge governativo ma solo come norma temporanea (coscienti della sua debolezza giuridica) seguita con effetto dal 1° gennaio 2019 dall'entrata in vigore di un generale innalzamento al 50% della soglia di deducibilità fiscale.

Tali emendamenti volevano chiaramente essere soluzioni di compromesso politico pur sempre tese a garantire una legislazione fiscale cantonale compatibile con quella dettata dalla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e pertanto non potenzialmente impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. In particolare, il secondo emendamento permetteva l'immediata entrata in vigore della proposta governativa la cui urgenza politica si riferiva al sostegno di iniziative pubbliche quali Lugano Arte e Cultura nonché la PalaCinema di Locarno, altresì dava ulteriori tre anni di tempo per verificare gli effetti sul gettito fiscale di Cantone e Comuni scaturiti a seguito dell'innalzamento di soglia dal 10% al 20% deciso il 18 dicembre 2013.

A conclusione degli ampi dibattimenti del 2 novembre 2015, il Gran Consiglio approvò il disegno di legge così come formulato nel messaggio n. 7046. La votazione vide il sostegno compatto della deputazione PLRT, parziale della deputazione leghista, l'astensione di molti socialisti e verdi, e la bocciatura da parte di buona parte del PPD e di tutti i deputati di UDC e AreaLiberale (La Destra).

² Consultabile su <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/7046.htm>

³ Consultabile su <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/7046-r-magg.htm>

⁴ Consultabile su <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/7046-r-min.htm>

Le sezioni che seguono non intendono ripetere le informazioni già contenute nel messaggio n. 7046 del Consiglio di Stato. Poiché, a distanza di tre anni dai suddetti lavori parlamentari, oggetto della presente iniziativa parlamentare elaborata è l'auspicata estensione anche verso enti privati della maggiore deducibilità fiscale per liberalità, esse si concentrano sui seguenti aspetti:

1. riassumono il quadro delle basi legali a sostegno della deducibilità fiscale di liberalità a persone giuridiche che perseguono scopo pubblico o di pubblica utilità;
2. presentano i tratti salienti della prassi dell'Autorità fiscale in materia di esenzione soggettiva per scopo pubblico o di pubblica utilità, necessaria affinché anche le liberalità siano fiscalmente deducibili;
3. elencano le già esistenti misure contro l'abuso e l'elusione d'imposta;
4. ribadiscono l'utilità di un'estensione della deducibilità fiscale di liberalità a persone giuridiche che perseguono scopo pubblico o di pubblica utilità, segnatamente gli ambiti che potrebbero essere particolarmente sostenuti nel contesto ticinese;
5. raccolgono la testimonianza dei deputati del Gran Consiglio ticinese, la cui stragrande maggioranza è attiva in prima persona in persone giuridiche di diritto privato che verosimilmente perseguono scopo pubblico o di pubblica utilità.

2. QUADRO LEGALE

Ai fini dell'imposizione diretta cantonale (imposta sul reddito e imposta sull'utile), la sistematica fiscale della deducibilità di liberalità destinate a enti con scopo pubblico o di pubblica utilità è dettata dal diritto superiore federale, specificatamente dalla LAID.

La Legge tributaria cantonale⁵ può unicamente muoversi all'interno di tale quadro legale nonché della giurisprudenza federale emersa in applicazione della LAID e dei principi giuridici sui quali si basa l'imposizione fiscale in Svizzera.

Nel 2015, a seguito dell'avvallo da parte del Gran Consiglio del disegno di legge formulato nel messaggio n. 7046, qualsiasi contribuente ticinese avrebbe di principio potuto impugnare tali articoli della Legge tributaria (LT) con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

La presente iniziativa mira a sanare tale illegalità e a estendere la deducibilità fiscale delle liberalità oltre ai semplici Comuni e al Cantone.

2.1 Sistematica fiscale

Nell'ambito dell'imposizione delle persone fisiche (imposta sul reddito), l'art. 9 cpv. 1 LAID permette di dedurre dai proventi imponibili complessivi le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Secondo il cpv. 2 dello stesso articolo, sono deduzioni generali le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, **entro i limiti determinati dal diritto cantonale**, a persone giuridiche **con sede in Svizzera** che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f LAID) nonché alla **Confederazione**, ai **Cantoni**, ai **Comuni** e ai **loro stabilimenti** (art. 23 cpv. 1 lett. a-c LAID).

Di simile tenore è l'art. 25 cpv. 1 lett. c LAID circa le spese di una persona giuridica consentite dall'uso commerciale (ai fini dell'imposta sull'utile), che comprendono anche le prestazioni

⁵ Consultabile su <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/280>, RL 10.2.1.1, Legge tributaria del 21 giugno 1994, in seguito LT.

volontarie in contanti e in altri beni, **entro i limiti determinati dal diritto cantonale**, a persone giuridiche con **sede in Svizzera** che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f LAID) nonché alla **Confederazione**, ai **Cantoni**, ai **Comuni** e ai **loro stabilimenti** (art. 23 cpv.1 lett. a-c LAID).

La LT non si può scostare dal suddetto quadro legale, e di fatto si concentra sui limiti percentuali di deducibilità. Fino al 2015, l'art. 32c LT esplicitava ai fini dell'imposta cantonale e comunale sul reddito la deducibilità delle liberalità menzionata nell'art. 9 cpv. 1 LAID, ponendo la soglia al **20% del reddito imponibile** a condizione che le liberalità ammontino almeno a CHF 100 annui. Similmente, l'art. 68 cpv. 1 lett. c LT riconosceva come costi commercialmente giustificati (e pertanto deducibili ai fini della determinazione dell'utile imponibile per l'imposta cantonale e comunale sull'utile delle persone giuridiche) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni fino a concorrenza del **20% dell'utile netto**. In entrambi i casi (imposta cantonale e comunale sul reddito e sull'utile), il destinatario della liberalità doveva essere una persona giuridica con sede in Svizzera esentata dalle imposte in virtù del suo scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f LT) nonché la Confederazione, i cantoni, i comuni o i loro stabilimenti.

2.2 Incompatibilità della proposta del messaggio n. 7046 con la LAID

Va premesso che l'iniziativa parlamentare generica n. 540 del 18 dicembre 2013 inoltrata da Sergio Morisoli proponeva, se il destinatario ha sede giuridica e operativa in Ticino, di innalzare la soglia di deducibilità fiscale al 50%. A tale riguardo, il 9 aprile 2014 l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni formulò una nota nella quale rendeva le deputate ed i deputanti attenti al fatto che

se l'obiettivo perseguito dall'emendamento consiste nel prevedere due distinti limiti massimi per le deduzioni di liberalità a dipendenza della sede degli enti donatori (in Ticino o in Svizzera) reputiamo che tale differenziazione non sia conforme agli artt. 9 cpv. 2 lett. i LAID e 25 cpv. 1 lett. c LAID che accordano al diritto cantonale unicamente la possibilità di prevedere l'ammontare della quota deducibile ma non di operare delle distinzioni sugli importi fiscalmente detraibili in base alla sede dell'ente beneficiario della liberalità.

Tale emendamento potrebbe ledere anche la parità di trattamento tra contribuenti che effettuano liberalità ad enti con sede in Ticino e contribuenti che effettuano liberalità ad enti con sede in Svizzera.

Dal profilo amministrativo questa distinzione comporterebbe un aumento del carico di lavoro dei tassatori che, per applicare la corretta aliquota massima deducibile, dovrebbero differenziare le liberalità a seconda dell'ente donatario.

A giudizio stesso dell'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, la formulazione proposta dall'iniziativa generica n. 540 (soglia del 50% se il destinatario è ticinese) andava oltre il margine di libertà permesso dalla LAID.

La proposta legislativa contenuta nel messaggio n. 7046 dell'11 febbraio 2015, approvata dal Gran Consiglio il 2 novembre 2015, recitava che

*nel caso di prestazioni volontarie in contanti o in altri beni **al Cantone, ai Comuni e ai loro stabilimenti** nonché a persone giuridiche controllate **dal Cantone o dai Comuni** ed esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 65 lett. f), il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati, **può**, in presenza di un interesse pubblico rilevante, accordare una deduzione superiore al 20 per cento che non oltrepassi complessivamente il 50 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32.*

Fa specie osservare che **il parere giuridico menzionato poco sopra calzasse a pennello pure in relazione alla formulazione del messaggio n. 7046**, che dal 1° gennaio 2016 è

diventato parte integrante della LT nell'art. 32c cpv. 2 (nuovo) e nell'art. 68 cpv. 1 lett. c^{bis} (nuova). In altre parole, il 2 novembre 2015 il Gran Consiglio ha deciso di introdurre nella Legge tributaria cantonale una formulazione ancor più incompatibile con la LAID di quanto faceva l'IG n. 540, segnatamente per quattro ragioni:

1. perché mantiene il **riferimento territoriale** al Ticino (*il Cantone, i Comuni, i loro stabilimenti le persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni*), creando disparità di trattamento con la Confederazione, gli altri Cantoni svizzeri, gli altri Comuni svizzeri, nonché i loro stabilimenti;
2. perché introduce l'ulteriore disparità **tra mano pubblica e persone giuridiche di diritto privato** (soggettivamente esenti) non controllate dalla mano pubblica, allorquando il testo di legge dell'art. 9 cpv. 2 LAID (e similmente l'art. 25 LAID) non lascia intendere alcuna differenziazione tra mano pubblica e privati;
3. perché introduce un **elemento discrezionale** sulla cui compatibilità con il principio della certezza del diritto e di legalità in materia tributaria ex art. 127 cpv. 1 Costituzione federale i giuristi potrebbero a lungo disquisire;
4. perché, in linea con quanto faceva notare la nota dell'Ufficio giuridico della DDC, tale emendamento potrebbe **ledere anche la parità di trattamento tra contribuenti** che effettuano liberalità a enti con sede in Ticino e contribuenti che effettuano liberalità a enti con sede in Svizzera.

Ne consegue pertanto che nelle settimane immediatamente seguenti il voto granconsigliare del 2 novembre 2015 qualsiasi contribuente ticinese avrebbe potuto ricorrere in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro l'art. 32c cpv. 2 LT (nuovo) e l'art. 68 cpv. 1 lett. c^{bis} LT (nuova). Il fatto che ciò non sia avvenuto, anche per non impedire un modesto passo (sbilanciato) pur tuttavia nella giusta direzione di sgravare i contribuenti, non significa che l'attuale situazione di illegalità non vada prima o poi sanata politicamente.

3. GIURISPRUDENZA E PRASSI AMMINISTRATIVA

La Circolare n. 12 dell'8 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni descrive in modo preciso la pluridecennale prassi del Tribunale federale in materia di concessione dell'esenzione fiscale soggettiva per scopo pubblico o di pubblica utilità, che rappresenta un presupposto affinché le liberalità devolute verso una tale persona giuridica siano fiscalmente deducibili.

Oltre al fatto di essere una persona giuridica, vanno rispettati i principi dell'esclusività dell'impiego dei fondi, dell'irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi e dell'attività effettiva. Rientrano nella pubblica utilità segnatamente attività nei settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali. Lo scopo pubblico deve invece fondarsi sui compiti dello Stato e richiede sovente una base legale.

3.1 Allineamento tra LIFD, LAID e LT

L'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche e sull'utile di quelle giuridiche, retta dalla Legge federale sull'imposta diretta, conosce la stessa sistematica della LAID e della LT esposta sopra⁶. In particolare, l'art. 32c LT e l'art. 9 cpv. 1 LAID sono allineati con l'art. 33a LIFD, mentre l'art. 68 cpv. 1 lett. c LT e l'art. 25 cpv. 1 lett. c LAID sono allineati con l'art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD. Tale constatazione è di centrale importanza con riferimento alla prassi

⁶ Consultabile su <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900329/index.html>, RS 642.11, in seguito LIFD.

documentata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito AFC) tesa a determinare se la persona giuridica destinataria della liberalità possa essere soggettivamente esentata dall'imposta sull'utile per scopo pubblico o di pubblica utilità. Poiché la sistematica della LIFD e della LAID (pertanto della LT) in questo ambito coincidono, **la prassi ai fini dell'imposta federale diretta si applica anche ai fini dell'imposta cantonale e comunale**. Come si è visto dai testi di legge citati in precedenza, l'esenzione fiscale soggettiva del destinatario è di centrale importanza affinché la liberalità sia essa stessa fiscalmente deducibile in capo a chi la corrisponde, quando il destinatario non è la Confederazione, un Cantone, un Comune o un loro stabilimento.

Nella sua **Circolare n. 12 dell'8 luglio 1994**,⁷ l'AFC precisa dettagliatamente le condizioni che permettono a una persona giuridica, tipicamente (ma non necessariamente) un'associazione o una fondazione, di essere esentata soggettivamente dall'imposta federale diretta sull'utile ai sensi dell'art. 56 lett. g LIFD. In verità, la Circolare AFC 12 riassume e sistematizza la **pluriennale prassi del Tribunale federale** già emersa ai tempi del Decreto federale sull'imposta federale diretta, ossia il predecessore della LIFD. Pertanto, la valenza dei criteri esposti nella Circolare AFC 12 è ben maggiore a quella (unilaterale e di principio contestabile) di semplice prassi amministrativa, poiché fondano nella giurisprudenza federale.

3.2 Presupposti generali

Ai fini dell'oggetto qui in discussione è utile ripetere succintamente i presupposti dell'esenzione per scopo pubblico o di pubblica utilità, perché ciò permette al Gran Consiglio di meglio focalizzare chi potrebbe beneficiare di un generale innalzamento della soglia di deducibilità delle liberalità ai fini delle imposte cantonali dall'attuale 20% al prospettato 50% del reddito o dell'utile imponibile. I passi in corsivo sono ripresi dalla Circolare AFC 12, i grassetti sono ad opera del relatore.

Secondo la cifr. 2 della Circolare AFC 12, per beneficiare dell'esenzione dall'imposta devono essere in primo luogo soddisfatti, in modo cumulativo, i seguenti presupposti:

a) Persona giuridica

*Deve trattarsi di persone giuridiche (di solito sono **fondazioni e associazioni**). Le società per azioni che perseguono uno scopo di utilità pubblica devono rinunciare, secondo gli statuti, alla distribuzione dei dividendi e dei tantièmes.*

b) Esclusività dell'impiego dei fondi

*L'attività esente dall'imposta deve essere indirizzata esclusivamente verso compiti pubblici o il bene di terzi. Lo scopo della persona giuridica non deve essere legato a fini di lucro o ad altri interessi della persona giuridica stessa o dei suoi membri risp. soci. Se, oltre ad uno scopo esclusivamente pubblico o di utilità pubblica, una persona giuridica persegue anche altri scopi, è possibile - a certe condizioni - prendere in considerazione un'**esenzione fiscale parziale**.*

c) Irrevocabilità della destinazione vincolata dei fondi

I fondi destinati a finalità esenti dall'imposta devono essere irrevocabili, vale a dire legati indissolubilmente a tali scopi. La retrocessione in favore dei donatori risp. fondatori deve essere esclusa per sempre. In caso di scioglimento della persona giuridica in questione la sostanza deve dunque essere devoluta ad un'altra corporazione esentata fiscalmente e con

⁷ Circolare AFC n. 12 dell'8 luglio 1994 "Esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD) o fini di culto (art. 56 lett. h LIFD); deducibilità delle elargizioni (art. 33 cpv. 1 lett. i e art. 59 lett. c LIFD)", in seguito "Circolare AFC 12", scaricabile da <http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00380/index.html?lang=it>.

finalità simili, ciò che deve essere fissato nello statuto, all'atto della costituzione, con un'appropriata disposizione non modificabile.

d) Attività effettiva

Oltre ai suddetti presupposti occorre anche la realizzazione effettiva delle previste finalità. La mera dichiarazione statutaria di un'attività esente dall'imposta non è sufficiente. Le fondazioni il cui fine principale è rappresentato dall'accumulazione di capitale, tanto da costituire con i profitti riserve il cui rapporto con gli eventuali compiti futuri non è più ragionevole (fondazioni di tesaurizzazione), non hanno, anche secondo le nuove disposizioni, alcun diritto all'esenzione fiscale.

3.3 Presupposti in caso di utilità pubblica

Qualora la persona giuridica chieda di essere esentata dall'imposta sull'utile (federale, cantonale e comunale) perché persegue scopi di utilità pubblica, va posta particolare attenzione alle seguenti precisazioni.

*Ai fini dell'esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica riveste fondamentale importanza il **perseguimento dell'interesse generale**. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei **settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi, scientifici e culturali**. **L'assistenza sociale, l'arte e le scienze, l'insegnamento, il sostegno dei diritti dell'uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l'aiuto allo sviluppo** sono alcuni esempi di promozione del bene comune. L'interesse che la comunità ritrae da una determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell'opinione pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze svizzere.*

*Un interesse generale è di regola riconosciuto soltanto quando la **cerchia dei destinatari**, cui è diretto il sostegno, è **fondamentalmente aperta**. Un ristretto numero di destinatari (ad es. una cerchia familiare, i membri di un'associazione o di una corporazione) esclude la possibilità di un'esenzione fiscale a titolo di utilità pubblica.*

*L'espressione "utilità pubblica" comprende, oltre all'elemento oggettivo dato dall'interesse generale, anche l'**elemento soggettivo del disinteresse**, vale a dire dell'agire altruistico. L'espressione "esclusiva utilità pubblica" presuppone quindi che l'attività della persona giuridica sia esercitata nell'interesse generale e sia pure disinteressata, vale a dire che **esige da parte dei membri delle corporazioni o terzi un sacrificio in favore dell'interesse generale senza tener conto dei propri interessi**.*

Per la concessione dell'esenzione fiscale occorre pertanto sempre esigere che non venga perseguito alcun interesse proprio. Lo scopo delle istituzioni di mutuo soccorso e delle associazioni che si occupano della promozione di attività per il tempo libero non è disinteressato (altruistico).

*Un altro presupposto per l'esenzione fiscale totale o parziale a titolo di utilità pubblica è la **manca di fini di lucro o del mutuo soccorso**. I fini di lucro sono dati allorché una persona giuridica, in una situazione di concorrenza economica o in condizioni di monopolio economico, impiega capitale e lavoro allo scopo di conseguire un utile e per le sue prestazioni chiede un compenso simile a quello usualmente pagato nella vita economica. D'altra parte non ogni attività lucrativa comporta un rifiuto dell'esenzione fiscale. Laddove vi è attività lucrativa, questa non deve rappresentare lo scopo effettivo dell'istituzione; essa può tutt'al più costituire un mezzo per conseguire lo scopo e non deve essere l'unica base economica della persona*

giuridica. In certi casi l'attività economica è addirittura una condizione indispensabile per raggiungere uno scopo di utilità pubblica. Un istituto di educazione potrebbe, ad esempio, ricorrere ad un'azienda agricola o a un officina per apprendisti. Se questa attività economica riveste un'importanza secondaria rispetto all'attività altruistica, essa non esclude la possibilità di un'esenzione fiscale.

3.4 Presupposti in caso di scopo pubblico

Nella LIFD e nella LAID, gli "scopi pubblici" sono menzionati accanto agli scopi di utilità pubblica. Di conseguenza **gli scopi pubblici** possono costituire unicamente una categoria limitata di compiti che – diversamente dall'utilità pubblica – **devono rigidamente fondarsi sui compiti dello Stato e non richiedono alcun sacrificio**. Tali compiti possono venir conferiti, oltre che all'ente pubblico, anche a persone giuridiche di diritto privato o di economia mista.

In altre parole è possibile che uno scopo pubblico, la cui erogazione di servizio sarebbe normalmente di competenza statale (Confederazione, Cantone o Comune), sia raggiunto attraverso l'attività di una diversa persona giuridica, in particolare di diritto privato.

Al riguardo va osservato che le persone giuridiche che perseguono in primo luogo fini di lucro o del mutuo soccorso non possono di principio beneficiare dell'esenzione fiscale a titolo di perseguimento di "scopi pubblici", anche se in pari tempo soddisfanno scopi pubblici.

L'esenzione fiscale (anche parziale) è salva qualora la persona giuridica sia stata incaricata di assolvere compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (ad es. legge), risp. se l'ente pubblico ha manifestato espressamente un evidente interesse per la persona giuridica in questione, se è prevista una sua determinata vigilanza e, oltre a ciò, la destinazione "esclusiva ed irrevocabile" (duratura) del capitale proprio è stabilita negli statuti. Pertanto, in caso di scioglimento della persona giuridica in questione, i suoi fondi propri (ad eccezione degli apporti dei soci al capitale sociale/valore nominale) devono sempre essere devoluti all'ente pubblico oppure ad un'istituzione esentata fiscalmente con scopi identici o equivalenti e non devono essere distribuiti dividendi (o almeno non in misura considerevole). Alle medesime suddette condizioni, le **imprese di economia mista** sono parzialmente esentate dall'imposta a titolo di perseguimento di "scopi pubblici" se vi partecipano soggetti di diritto pubblici.

Per le persone giuridiche senza fini di lucro o del mutuo soccorso occorre unicamente che esercitino effettivamente un'attività in favore di uno scopo pubblico (vale a dire a favore di un reale compito dell'ente pubblico) e destinino i loro mezzi finanziari "esclusivamente ed irrevocabilmente" allo scopo effettivo e previsto dagli statuti e, in caso di liquidazione, li devolvino all'ente pubblico o ad un'istituzione esentata dall'imposta che si prefigge scopi identici o equivalenti. Sono considerati pubblici tutti gli scopi di una collettività pubblica che rientrano nella sua ordinaria sfera di competenze. Poco importa se questi compiti le sono stati esplicitamente conferiti per legge o se sono comunemente considerati di competenza dell'ente pubblico.

L'espressione "scopo pubblico" deve essere interpretata in modo restrittivo e comprovata almeno da un'attestazione della collettività interessata, onde evitare che essa degeneri in una fattispecie di esenzione fiscale senza limiti. A titolo d'esempio, un partito politico non persegue primariamente uno scopo pubblico nel senso di detta disposizione di legge, bensì innanzitutto gli interessi dei propri aderenti, sicché non può essere esentato dall'imposta⁸. Il medesimo principio vale anche per le associazioni con fini idealistici di qualsiasi tipo nonché per le società sportive.

⁸ Si osservi che donazioni a partiti politici sono tuttavia limitatamente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sull'utile in virtù di altre basi legali, qui non oggetto di analisi.

4. LOTTA AGLI ABUSI E ALL'ELUSIONE D'IMPOSTA

Alcuni critici sostengono che la più generosa deducibilità fiscale delle liberalità potrebbe incentivare l'elusione d'imposta, ossia la costituzione di strutture anomale tese al risparmio fiscale.

In generale, **gli strumenti contro gli abusi sono già oggi a disposizione**; si tratta in particolare delle verifiche da parte dell'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

Il più che fondato timore di abusi da parte di contribuenti malevoli non dovrebbe pertanto tradursi in un'opposizione alla concessione di una maggiore deducibilità fiscale delle liberalità a persone giuridiche con scopo pubblico o di pubblica utilità, bensì in un'applicazione più restrittiva della prassi pluridecennale nonché in controlli mirati, resi viepiù possibili dall'informatizzazione del fisco.

In Ticino, responsabile della concessione dell'esenzione fiscale soggettiva di persone giuridiche per scopo pubblico o di pubblica utilità è l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni. Allo stesso spetta la vigilanza ricorrente delle persone giuridiche che beneficiano dell'esenzione fiscale soggettiva.

I timori di abusi da parte di contribuenti (sia persone fisiche sia giuridiche) che costituiscono persone giuridiche poi esentate soggettivamente con l'unico o principale scopo di ridurre il proprio carico fiscale sono comprensibili. Secondo la prassi ricorrente del Tribunale federale, un'elusione d'imposta è data quando (1) si fa uso di una struttura inusuale ("absonderliche Gestaltung") (2) tesa al risparmio fiscale che (3) effettivamente consegue un risparmio fiscale. Non può pertanto essere escluso che qualche pecora nera sfrutti a proprio vantaggio le possibilità offerte dalla Legislazione in materia di deducibilità delle liberalità. Tuttavia, la problematica già sussiste oggi, a maggior ragione in altri Cantoni come Basilea Campagna, la cui legge tributaria permette già oggi una deducibilità fiscale integrale delle liberalità devolute a enti esenti.

Varie misure di salvaguardia contro abusi in generale e l'elusione d'imposta in particolare sono ipotizzabili.

- A tendere, l'Ufficio giuridico potrebbe inasprire la prassi di verifica e di concessione dell'esenzione fiscale soggettiva.
- Sempre che ciò non sia già il caso, le verifiche dell'Ufficio giuridico potrebbero venir prioritizzate sulla base della materialità della possibile elusione d'imposta, segnatamente nel caso di grosse liberalità (sia in termini relativi sia, soprattutto, in termini assoluti).
- La progressiva informatizzazione della gestione delle decisioni di tassazione, a partire da quella delle persone fisiche, dovrebbe in futuro permettere di individuare con maggiore facilità eventuali situazioni anomale.

In generale, gli strumenti contro gli abusi sono già oggi a disposizione. Se il Legislatore ha una particolare sensibilità in merito al rischio d'abuso, può semplicemente chiedere un maggiore utilizzo di tali strumenti, in particolare delle verifiche da parte dell'Ufficio giuridico. Il più che fondato timore di abusi da parte di contribuenti malevoli non dovrebbe tradursi in un antagonismo alla concessione di una maggiore deducibilità fiscale delle liberalità a persone giuridiche con scopo pubblico o di pubblica utilità, bensì a un'applicazione più restrittiva della prassi pluridecennale nonché a controlli mirati, viepiù permessi dall'informatizzazione del fisco.

5. AMBITI TOCCATI E SVILUPPI A TENDERE

Basilea è un esempio illuminante di quanto sia importante la partecipazione dei privati alla crescita **culturale** della città. Similmente, il Ticino potrebbe ambire a un salto di qualità nell'ambito della **ricerca scientifica**, della **solidarietà**, della **difesa della natura** e dell'**educazione**, tutti di principio sostenuti dalla possibilità di esenzione fiscale soggettiva nonché dalla deducibilità fiscale delle liberalità donate a tali persone giuridiche.

Come ben sottolineava la sezione 3 del rapporto di maggioranza al messaggio n. 7046, negli ultimi anni in Svizzera si è notevolmente sviluppato il mecenatismo associazionistico che ha permesso a privati e società di virtuosamente partecipare, attraverso un'associazione, al finanziamento di importanti attività culturali. Basilea è un esempio illuminante di quanto sia importante la partecipazione dei privati alla crescita culturale di una città o di un cantone e non per nulla questa città è diventata negli ultimi anni uno dei punti di riferimento a livello mondiale per ciò che concerne l'offerta culturale. In Ticino abbiamo numerose realtà importanti a livello culturale che però fanno fatica a sviluppare progetti di rilievo internazionale per mancanza di risorse. Lo Stato aiuta, ma non può dare di più, soprattutto in momenti di difficoltà finanziarie.

Già oggi vi sono importanti realtà di emanazione sia pubblica sia privata che hanno scopo pubblico o di utilità pubblica. Pensiamo solo alla **Fondazione Castelli di Bellinzona**, alla **Fondazione Lugano Festival**, alla **Fondazione Lugano per il Polo Culturale**, alla **Fondazione Monte Verità**, alla **Fondazione Conservatorio della Svizzera Italiana**, alla **Fondazione per l'orchestra della Svizzera Italiana (FOSI)** e all'**Associazione degli Amici dell'Orchestra della Svizzera Italiana**.

Si tratta di un brevissimo elenco di alcuni esempi di enti di pubblica utilità che potrebbero beneficiare della modifica legislativa proposta con la presente. Si pensi per esempio che l'Orchestra della Svizzera Italiana potrebbe presto non più disporre del sostegno della SSR-SRG e che non potrà essere sostenuta unicamente con i contributi degli enti pubblici (Cantone e Comuni), o alle attività museali unificate create dal Cantone e dalla Città di Lugano. **È altresì importante comprendere che tali enti non godono della maggiore soglia di deducibilità fiscale delle liberalità decisa il 2 novembre 2015 dal Gran Consiglio**, perché i suddetti enti non sono controllati dal Cantone o dai Comuni.

È inutile illudersi che il Cantone e i Comuni possano continuare a erogare importanti sussidi a favore di proposte culturali di livello internazionale. In ogni caso sarà molto difficile che gli aiuti pubblici possano aumentare. Già oggi occorre il coinvolgimento dei privati (persone fisiche e persone giuridiche) disposti a sponsorizzare manifestazioni, concerti e festival per mantenere l'attuale livello, **diventa quindi impossibile compiere l'auspicato salto di qualità con le sole risorse pubbliche**. Senza i privati che hanno una passione, che sono disposti a finanziare o a mettere a disposizione le proprie collezioni, l'intero bacino ticinese non riuscirà a competere a livello nazionale e internazionale.

Estendere la soglia del 50% di deducibilità fiscale per liberalità destinate sia a enti pubblici sia ad altre persone giuridiche esenti sarebbe pertanto un segnale chiaro per un cantone che vuole essere moderno. Sappiamo che oggi Basilea è divenuta il maggior centro culturale della Svizzera. Da anni ci sentiamo ribadire il fatto che il nostro cantone debba essere il ponte tra la cultura mediterranea e quella nord europea. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo prendere esempio da ciò che si fa nella svizzera tedesca a sostegno della cultura con la forte partecipazione dei privati e delle aziende. A titolo di esempio, nelle città svizzerotedesche le grosse collezioni d'arte sono di proprietà del locale **Kunstverein**, tipicamente un'associazione nella quale partecipano sia i mecenati (nella misura di milioni di franchi) sia cittadini dai più modesti redditi quali studenti o pensionati. Il Comune o il Cantone si occupano generalmente della **Kunsthalle**, ossia del museo prevalentemente inteso come edificio, ma la proprietà delle opere d'arte rimane popolare, nelle mani della società civile (non dello Stato).

Oltre alla cultura, anche ambiti quali la ricerca scientifica potrebbero essere ulteriormente promossi dal cambiamento legislativo oggetto di questo rapporto di minoranza. Si pensi solo a quanto ruota attorno a realtà quali il **Cardiocentro** di Lugano o l'**Istituto di ricerca in biomedicina** di Bellinzona con le relative fondazioni.

Da ultimo ma non da meno, già oggi esistono molti enti privati fiscalmente esenti perché attivi in **ambito umanitario, sociale, o educativo**.

6. TESTIMONIANZA PERSONALE DEI DEPUTATI IN GRAN CONSIGLIO

La maggior testimonianza di sostegno di persone giuridiche di diritto privato che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità proviene proprio dai deputati nel Gran Consiglio ticinese.

La seguente lista, allestita nel 2015, elenca le posizioni personali dei granconsiglieri ignorando deliberatamente i ruoli in enti pubblici. Verosimilmente, molte delle persone giuridiche qui elencate potrebbero godere o già oggi godono dell'esenzione fiscale soggettiva ai fini delle imposte dirette.

Nella cultura politica e istituzionale svizzera, fortunatamente la società civile gioca tutt'ora un importantissimo ruolo. L'impegno profuso da tanti cittadini a favore dei meno fortunati, della cultura, dell'educazione, della ricerca scientifica è indice di uno sviluppato civismo ormai andato perso in molti Stati a noi confinanti. Aumentare la soglia di deducibilità fiscale per liberalità a enti con scopo pubblico o di pubblica utilità significa pertanto preservare e ulteriormente incitare tale positiva particolarità svizzera.

Testimoni dell'impegno profuso nella società civile sono gli stessi granconsiglieri ticinesi. **La stragrande maggioranza dei deputati è attiva in persone giuridiche di diritto privato che verosimilmente potrebbero soddisfare i criteri per l'esenzione fiscale soggettiva per scopo pubblico o di pubblica utilità.** La lista che segue è stata allestita nell'estate 2015 raccogliendo informazioni di pubblico dominio sulla base delle relazioni d'interesse menzionate nel sito www.ti.ch/gc, delle informazioni secondo i Registri di commercio cantonali, nonché delle informazioni rinvenibili in internet e sui siti web personali dei deputati stessi. Ai fini del presente testo di iniziativa, la lista considera unicamente persone giuridiche di diritto privato e ignora deliberatamente enti di diritto pubblico. Essa non pretende di essere esaustiva e anzi è sicuramente incompleta. Tuttavia, si riferisce alla situazione al momento dei dibattimenti parlamentari e testimonia la grande sensibilità personale dei deputati.

6.1 *Legha dei Ticinesi*

- **Sabrina Aldi:** Junior Chamber International
- **Fabio Badasci:** Fondazione Casa di Riposo Solarium; Fondazione Corippo 1975; Fondazione Verzasca
- **Omar Balli:** già attivo nella Fondazione Ercole Lafranchi
- **Boris Bignasca:** Fondazione Giuliano Bignasca
- **Cleto Ferrari (ora indipendente):** Fondazione Bruno Geiger
- **Michele Foletti:** Fondazione Il Gabbiano; Associazione Amici del Gabbiano; Associazione SOTELL – Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro
- **Gianmaria Frapolli:** Fondazione Damiano Tamagni; Fondazione Giuliano Bignasca; Associazione Società Civile; Leo Club Lugano (Lions Club)
- **Silvana Minoretti (uscita dal Gran Consiglio):** Associazione Club del San Gottardo
- **Maruska Ortelli:** Associazione SOTELL - Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro
- **Patrizia Ramsauer:** Associazione La ca' di gatt
- **Amanda Rückert:** Fondazione umanitaria Arcobaleno; Fondazione il Gabbiano

- **Paolo Sanvido (uscito dal Gran Consiglio):** Associazione Circolo operaio educativo; Club di Servizio Amici 4ti Lugano; Foundation for Cardiological Research and Education; già attivo nella Fondazione Cardiocentro Ticino; già attivo nell'Associazione SOTELL - Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro, già attivo nell'Associazione Teatro Popolare della Svizzera Italiana – TEPSI;

6.2 Partito liberale radicale

- **Roberto Badaracco (uscito dal Gran Consiglio):** Filarmonica di Castagnola; Fondazione Blanche Riboni-Grivel e Marguerite Grivel
- **Nicola Brivio:** Fondazione Casa per anziani Caccia-Rusca
- **Bixio Caprara:** Fondazione Amilcare; Fondazione I giovani e le lingue moderne nel tempo libero; Fondazione Casa bambini San Marco; già attivo nella Fondazione Teatro Sociale di Bellinzona
- **Franco Celio:** Fondazione Centro di biologia alpina Piora
- **Graziano Crugnola:** ATTE - Associazione Ticinese Terza Età
- **Giacomo Garzoli:** già attivo nell'Associazione Museo di Valmaggia
- **Walter Gianora:** Associazione dei Comuni di Blenio
- **Fabio Käppeli:** Associazione What's Up?; Associazione Club Plinio Verda
- **Giorgio Pellanda:** Fondazione Casa Anziani San Donato
- **Maristella Polli:** Fondazione Autismo-Ricerca E Sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi
- **Matteo Quadranti:** Associazione dei Comuni ticinesi; Fondazione Don Bautista Gargantini per il sostegno allo sviluppo e all'educazione; Fondazione Parco delle Gole della Breggia
- **Giovanna Viscardi:** Associazione Ftia; Fondazione Ftia

6.3 Partito popolare democratico

- **Fabio Bacchetta Cattori:** Associazione Ticinese Alloggi per Giovani (ATAG); Fondazione Un cuore giovane batte in città; Fondazione centro giovanile Palagiovani; Società svizzera d'utilità pubblica
- **Sara Beretta Piccoli:** Filarmonica di Sonvico
- **Fiorenzo Dadò:** Fondazione Valle Bavona; Fondazione Helvetia Nobilis
- **Raffaele De Rosa:** Fondazione Madonna di Ré; Fondazione Agire
- **Giorgio Fonio:** volontario Fondazione Nez Rouge, volontario Tavolino Magico (Verein Tischlein deck sich)
- **Claudio Franscella:** ALBA – Associazione Locarnese Bellinzonese Aeroporto cantonale
- **Sabrina Gendotti:** Leo Club Lugano (Lions Club)
- **Nadia Ghisolfi:** Associazione Soccorso d'Inverno Ticino
- **Lorenzo Jelmini:** Associazione SOTELL – Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro; già attivo nella Fondazione San Benedetto
- **Luca Pagani:** Fondazione Sguramedai; Associazione Pro Sant'Antonio
- **Marco Passalia:** Associazione Aqua Nostra Ticino; Unione Filarmoniche Asconesi
- **Alex Pedrazzini:** Fondazione Umanitaria Arcobaleno; già attivo nell'Associazione Demetra; già attivo nella Fondazione Terre des hommes di Losanna
- **Paolo Peduzzi:** Associazione Amici Culla San Marco; Associazione Con-Tatto; Kiwanis Club Bellinzona e Valli

6.4 Partito socialista

- **Henrik "Bingo" Bang:** Associazione Forestale Ticinese
- **Lisa Bosia Mirra:** Fondazione Casa Astra; Associazione Acqua e Miele; Associazione Firdaus
- **Gianrico Corti:** Associazione L'Ancora; Associazione Museo del Malcantone; Associazione SOTELL – Servizi per l'organizzazione del tempo libero e del lavoro
- **Ivo Durisch:** Associazione cittadini per il territorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio; Fondazione Casa Astra
- **Pelin Kandemir Bordoli:** Associazione Radix Svizzera Italiana; Associazione Aiuto AIDS Ticino; Associazione Movimento dei senza voce; Associazione Ticino Addiction; già attiva nell'Associazione Opera Prima; già attiva nell'Associazione Osservatorio migrazioni Ticino
- **Giovanni Kappenberger (uscito dal Gran Consiglio):** Associazione per una Casa evangelica di riposo a Locarno

- **Saverio Lurati (uscito dal Gran Consiglio):** Fondazione ECAP; già attivo nell'Associazione interprofessionale di controllo
- **Tatiana Grassi Lurati:** Associazione SOS Ticino; già attiva nella Fondazione ECAP
- **Bruno Storni:** Fondazione Istituto Ricerche Solari Locarno

6.5 *I Verdi*

- **Michela Delcò Petralli:** Cooperativa PASO
- **Franco "Chino" Denti:** Fondazione Carnegie per i salvatori di vite umane
- **Francesco Maggi:** WWF Svizzera Italiana (Fondazione WWF Svizzera)
- **Sergio Savoia (uscito dal Gran Consiglio):** Associazione culturale le muse; WWF Svizzera Italiana (Fondazione WWF Svizzera)

6.6 *La Destra*

- **Marco Chiesa (uscito dal Gran Consiglio):** Associazione Il Bianconiglio
- **Sergio Morisoli:** già attivo nell'Associazione e nella Fondazione Santa Maria
- **Paolo Pamini:** Fondazione Liberale Aktion; già attivo nell'Associazione Scout Lugano 1915 (al tempo AGET Lugano)
- **Gabriele Pinoja:** Rotary Club Locarno; Panathlon Club Locarno

6.7 *Movimento per il socialismo – Partito Comunista*

- **Massimiliano Ay:** Associazione Alba Suiza; già attivo nell'Associazione Svizzera dei Consumatori SinC
- **Matteo Pronzini:** Fondazione sfb Bildungszentrum (esg, soa)

6.8 *Montagna Viva*

- **Germano Mattei:** Associazione AmAMont; Associazione per Bosco Gurin

7. CONCLUSIONI

Possiamo riassumere come segue i tratti salienti delle argomentazioni che precedono.

1. La deducibilità fiscale delle liberalità devolute a persone giuridiche che perseguono scopo pubblico o di pubblica utilità presuppone l'esenzione fiscale soggettiva di queste ultime.
2. La concessione dell'esenzione fiscale soggettiva sottostà a rigidi criteri frutto di decennale giurisprudenza federale applicati dall'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.
3. Gli strumenti per combattere eventuali abusi e casi di elusione d'imposta sono già oggi a disposizione.
4. L'innalzamento della soglia di deducibilità fiscale delle liberalità andrebbe a sostegno di ambiti quali la cultura, la ricerca scientifica, la socialità, la sanità, la difesa della natura. Esso potrebbe attirare contribuenti esteri verso il nostro territorio, innescando e favorendo un circolo virtuoso dove la società civile si complementa allo Stato.
5. Le simulazioni della sezione 3 del messaggio governativo n. 7046 circa l'incidenza finanziaria sono state già allestite sulla base che non solo Confederazione, Cantone e Comuni beneficiano della soglia di deducibilità fiscale del 50%, ma anche gli enti privati con scopo pubblico o di pubblica utilità. Si rimanda pertanto a tali calcoli.
6. La stragrande maggioranza degli attuali deputati nel Gran Consiglio ticinese è personalmente attiva in seno a persone giuridiche di diritto privato che verosimilmente perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica e che pertanto potrebbero godere

dell'esenzione fiscale soggettiva. Si tratta della migliore testimonianza in aula dell'importanza che la società civile fortunatamente tutt'ora riveste nel tessuto sociale svizzero e ticinese.

7. Il testo di legge proposto dal messaggio n. 7046 e accettato il 2 novembre 2015 dal Gran Consiglio è incompatibile con la LAID per detta stessa di una nota che l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha prodotto con riferimento all'Iniziativa parlamentare generica n. 540, della quale il messaggio è essenzialmente stato un controprogetto.

Invitiamo dunque il Gran Consiglio ad approvare il disegno di modifica della Legge tributaria allegato alla presente iniziativa parlamentare elaborata che intende estendere il disegno di modifica di legge formulato nel messaggio n. 7046 e approvato il 2 novembre 2015 dal Gran Consiglio.

Il disegno di legge proposto in questa iniziativa parlamentare elaborata prevede un generale innalzamento della soglia di deducibilità fiscale per liberalità dal 20% al 50% del reddito e dell'utile imponibile.

Con l'approvazione del disegno di legge qui formulato

1. si sana l'attuale situazione di incompatibilità tra la Legge tributaria ticinese e la LAID;
2. si eliminano le attuali discriminazioni tra enti statali ed enti privati non controllati dallo Stato che si occupano di scopo pubblico o di utilità pubblica;
3. si eliminano le attuali discriminazioni tra contribuenti che devolvono liberalità allo Stato o a enti da lui controllati e contribuenti che devolvono liberalità a enti non controllati dallo Stato con identico scopo pubblico o di utilità pubblica.

Paolo Pamini
Filippini - Galeazzi - Morisoli - Pinoja

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 7 maggio 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 32c

¹(**modificato**) Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.-franchi e non superino complessivamente il **50** per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32b. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura.

²(**abrogato**)

Art. 68 cpv. 1

c) (**modificato**)
le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del **50** per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);

c^{bis}) (**abrogato**)

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.